



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ORDINANZA N° 21

## IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n. 24 del 13/08/2003, n. 8 del 23/04/2004, n.10 del 31/03/05, n. 5 del 27/03/2006, n. 8 del 26/03/07, n. 13 del 24/03/2010, n. 9 del 22/03/2011 e n. 27 del 19/03/2012, con le quali sono stati stabiliti obblighi per alcune categorie di soggetti al fine di combattere la diffusione delle zanzare sul territorio comunale;

Ritenuto di dover provvedere anche per il corrente anno;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che demanda al Sindaco l'adozione di provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

## ORDINA

dal 30 aprile al 31 ottobre 2018

- A tutti i cittadini ed agli amministratori condominiali di:
  - evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
  - procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
  - trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi d'impresie di disinfestazione; il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
  - pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
  - introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
  - introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi.
- Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di:
  - assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali, di:
  - curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
  - mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
  - eliminare le eventuali sterpaglie;
- A tutti i conduttori di orti, di:
  - privilegiare l'innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

- Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
  - adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
  - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

- Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
  - stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
  - ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico-sanitario, concordando con le imprese di smaltimento, tempi brevi di prelievo;
  - provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
  - non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

- Ai responsabili dei cantieri, di:
  - evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
  - provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare fino al 31 ottobre 2015, oltre ai prescritti interventi larvicidi quindicinali dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulcifici avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono tenute a far rispettare la presente ordinanza.

Castelfidardo, il 18 Aprile 2018



IL SINDACO  
Roberto Ascani